

COMUNE DI MARCHENO
PROVINCIA DI BRESCIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5 Data 24/03/2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 ex art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011
---	--

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di Marzo, alle ore 10:00, l'organo di revisione unico Dott. Alessandro Martelli, con i poteri conferiti dal Consiglio Comunale, delibera n.24 del 10/07/2025 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: *"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011"*, funzionale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2025;

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2025, con la quale viene disposta la reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre 2025;

Tenuto conto che:

- a) l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;
- b) il citato articolo art.3 comma 4; stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimpostazione di accertamenti ed impegni: *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;
- c) il principio contabili applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m. e i., al punto 9.1, prevede che: *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"*;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Preso atto

- che il principio contabile della contabilità finanziaria è stato aggiornato nel corso del 2021 (DM 01/09/2021) con riferimento all'imputazione delle entrate rateizzate, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione; tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui e che la rateizzazione delle entrate risulti da atti formali, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente
- che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi Comunali, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni inerenti ai: Crediti di dubbia e difficile esazione, crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, i crediti riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, debiti insussistenti o prescritti, crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile, riaccertando gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:
 - la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
 - l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
- che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha dichiarato *"sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2025 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011"*;

Tenuto conto che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate

Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio

RITENUTO, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel Rendiconto 2025 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli **allegati A e B, ammontanti complessivamente a € 966.873,56 (residui attivi) e € 1.016.354,54 (residui passivi)**;
- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese rispettivamente già accertate ed impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2025

RILEVATO che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti di competenza:

- del Bilancio di Previsione 2025, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2025, derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2025 (**Allegato C**)
- del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, esercizio finanziario 2026, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2025 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato di entrata (**Allegato D**);
- del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, e del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, esercizio finanziari 2026, alle variazioni di bilancio sopra indicate (allegato **G e H**);



DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati (**Allegato E**), se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026 e successivi	€ 5.953,50	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2026	€ 5.953,50	Diff. = incremento FPV Entrata 2027	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2028	€ 0,00
PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026 e successivi	€ 30.530,64	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2026	€ 30.530,64	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2027	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati al 2028	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2026	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2027	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2028	€ 0,00

Considerato che le variazioni di cui sopra non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 (**Allegato F**);

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni sopra illustrate

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto invitando l'ente a porre in essere le azioni necessarie per incassare i residui attivi anni precedenti, ove non vi siano contestazioni. Invita inoltre l'Ente come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria